

D: La presenza dell'amianto è sempre indice di pericolo?

R: la presenza di materiali costituiti da amianto non è di per se' pericolosa.

Se il materiale è in buone condizioni è molto improbabile che rappresenti un rischio per la salute e pertanto è inopportuna la bonifica

Al contrario, quando le superfici di eternit dei capannoni divengono friabili al tatto e iniziano a sfaldarsi, a causa dell'azione di agenti esterni come la pioggia o gli urti, è **NECESSARIO e OBBLIGATORIO** per legge **RIMUOVERLE**.

Infatti, in questo caso, si sprigionano particelle di amianto, fibre di amianto, altamente dannose per la salute dei cittadini.

D: Qual'è la procedura per richiedere la verifica del tetto in eternit dell'azienda/capannone dismesso sito vicino alla mia abitazione?

La richiesta di verifica della situazione va inviata alla ASL di Rieti, che si attiverà per i controlli. Gli addetti al controllo effettueranno un sopralluogo per verificare, utilizzando le indicazioni predisposte dalla Regione, se il tetto sia ancora in buone condizioni o debba essere trattato/sostituito. Se ritenuto necessario (ossia quando non si è sicuri che sia eternit) può essere eseguito un prelievo di materiale.

Chi effettua i controlli per verificare la pericolosità del cemento-amianto eternit?

R: La competenza sui controlli è dell'Azienda ASL e della sezione provinciale dell'ARPA competenti per il territorio. Ci si può anche rivolgere a laboratori privati specializzati.

D: Sono obbligato a rimuovere l'eternit?

I proprietari degli immobili con eternit sono tenuti alla segnalazione all'ASL, che provvede ad un censimento dei siti con presenza di amianto. La rimozione non è sempre necessaria, ma i tecnici valuteranno la possibilità di fissare il materiale in modo da renderlo non pericoloso, oppure la necessità di una sua rimozione.

D: Ho sentito dire che il rischio è solo per chi lavora a contatto con l'amianto

R: I rischi per la salute derivanti dal contatto con l'amianto sono sicuramente molto più elevati per chi lavora a stretto contatto con questo materiale. Questo non significa che sia sottovalutabile il problema anche per chi non ci lavora, per questi motivi:

- per il rischio neoplastico non vi sono teoricamente valori di soglia;
- le fibre inalate nel tempo si accumulano nell'organismo e accrescono progressivamente il rischio (probabilità) di provocare danni (soprattutto gli anfiboli);
- tra la popolazione esposta sono compresi anche i bambini (che eventualmente occupano una scuola con amianto): essi hanno una lunga aspettativa di vita ed hanno perciò più possibilità di sviluppare il tumore;
- l'esposizione "civile" è una esposizione vera poichè normalmente gli occupanti un edificio con amianto non portano mezzi di protezione delle vie respiratorie, a differenza dei professionalmente esposti.

D: quando bisogna chiamare una ditta specializzata per la rimozione?

R: Quando devono essere rimosse grandi quantità di materiali contenenti amianto (es. tetti di fabbricati con superficie superiore a 30/40 mq, pari ad un peso di circa 450 kg, serbatoi per liquidi di dimensioni superiori a 50 litri, coibentazioni di caldaie) o quando le lavorazioni comportano rilevanti rischi infortunistici (esempio: lavori a quote elevate), è necessario chiamare una ditta specializzata.

D: Esistono incentivi pubblici per la rimozione di cemento-amianto?

R: Non esistono contributi statali specifici per la rimozione dell'eternit. E' possibile, attraverso il

conto energia, sfruttare la sostituzione della copertura di cemento-amianto per l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici: in questo caso viene data una percentuale in più di contributi statali, che può permettere di coprire anche le spese di rimozione. Altrimenti si può utilizzare il finanziamento per l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, ed in questo modo far rientrare quella spesa almeno in parte negli incentivi. A livello locale le amministrazioni possono decidere di incentivare queste operazioni, ma solitamente si concretizzano nella riduzione dei costi di conferimento dell'amianto presso i gestori dello smaltimento dei rifiuti pericolosi.

D: Se la rimozione dell'eternit rientra nella ristrutturazione, secondo la finanziaria 2007 saremo poi obbligati ad installare un pannello solare per la produzione di acqua calda sanitaria?

R: La finanziaria 2007 ai commi 387-388 parla di ristrutturazioni: le agevolazioni tributarie sono per il 36% delle spese sostenute e documentate fino ad un max di 48.000 euro per unità immobiliare. Dovrebbero essere recuperabili in 10 anni. Le detrazioni del 55% riguardano solo gli interventi a carattere di risparmio energetico previsti dai commi 344,345,346,347. Penso che la rimozione eternit possa figurare nell'ambito della ristrutturazione, ma che io sappia non ci sono detrazioni specifiche.

Il comma 345 della finanziaria lascerebbe intravedere la possibilità di una detrazione del 55% a patto che si raggiungano determinati requisiti di isolamento termico, ma il successivo decreto applicativo della Finanziaria su edifici (allegato) esclude le coperture parlando solo di pareti verticali e finestre.. Per quanto riguarda gli obblighi il riferimento è il Decreto 311/06, che prevede una serie di obblighi in caso di ristrutturazioni: vedere art.3 per capire in quale categoria rientra la ristrutturazione prevista. Invito tuttavia a consultare l'ufficio edilizia del Comune di riferimento per tutte queste cose, ma soprattutto per quanto concerne gli obblighi, perchè potrebbe ancora (assumendosene la responsabilità) non richiedere l'applicazione del 311/06. Ed in teoria se il Comune non obbliga a farla, il costruttore non è tenuto (ma invito a verificare appunto).